



Roma, 12 aprile 2022

Spett.le
6^a Commissione e 10^a Commissione
Senato della Repubblica

Osservazioni di A.R.T.E.

Il presente documento contiene le osservazioni che l'Associazione Italiana Reseller e Trader dell'Energia (di seguito **A.R.T.E.**) intende presentare *nell'ambito dell'istruttoria per l'esame del disegno di legge n. 2564 (d-l 21/2022 - Contrasto degli effetti economici e umanitari della crisi ucraina)*.

A.R.T.E. - Associazione di Reseller e Trader dell'Energia conta più di 130 operatori, oltre i 2 miliardi di fatturato aggregato, più di 12000 dipendenti, con più di 1.300.000 di contatori serviti in Italia, con lo scopo di affrontare in coesione le difficoltà comuni del settore e creare progetti di crescita, è ad oggi l'Associazione più rappresentativa del settore.

Ringraziando per l'opportunità concessa, si trasmette di seguito il contributo dell'Associazione per gli articoli 8 e 37 del d.l. n.2564.

Art. 8, Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI

Il **comma 2**, in ragione della possibilità di rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici relativi ai mesi di maggio e giugno 2022, concessa da parte dei fornitori di energia elettrica e gas naturale verso i propri clienti, abilita SACE quale garante per gli istituti bancari e finanziari affinché questi ultimi possano soddisfare le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale.

A.R.T.E. Associazione di Reseller e Trader di Energia
Sede Legale Via Goito 24 – 00185 Roma
Tel: 06-45431672 – mail: assoperatorienergia@gmail.com – Pec: associazione.arte@pec.it
C.F. 96464040581

Tale disposizione non tiene in considerazione di come il sistema bancario, alla luce delle attuali condizioni economiche, valutando il settore energia a rischio, ha proceduto con forti limitazioni alle possibilità di finanziamento per le imprese del settore, generando notevoli difficoltà per le stesse nell'accedere a tale meccanismo. A dimostrazione di ciò, sono diversi gli operatori che si sono già interfacciati con Istituti di Credito, confermando l'impossibilità a procedere.

Diversamente, nell'ipotesi già prospettata da ARTE in altre occasioni, un intervento diretto da parte di SACE in supporto alle necessità di liquidità dei clienti finali, non avrebbe creato tale malfunzionamento. Questo avrebbe permesso una traslazione del meccanismo verso il basso, offrendo SACE tali garanzie verso le banche degli utilizzatori finali dell'energia. Gli istituti bancari dovranno autorizzare un Mutuo Chirografo con motivazione pagamento fornitori, pari all'importo delle fatture da rateizzare, con beneficiario del Chirografo direttamente il Fornitore, senza lasciare nella disponibilità del cliente finale l'importo, che resterà l'unico contraente del Chirografo autorizzato.

Tale soluzione permetterebbe un utilizzo più adeguato degli Istituti bancari nella loro funzione di erogazione dei prestiti, senza dover ricadere sugli operatori del settore energia che non sono né titolati né autorizzati a effettuare tali servizi di credito. Altro vantaggio di questa soluzione sarebbe la polverizzazione del rischio su un numero molto più grande di soggetti.

Così come previsto nel **comma 3**, per garantire le medesime esigenze di liquidità, viene prevista la possibilità che SACE possa intervenire in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito.

Rileva sottolineare come, non tutte le Società di vendita abbiano sottoscritto un contratto di Assicurazione Crediti, e inoltre come, anche nell'ipotesi in cui ci fosse la sottoscrizione di tali contratti, alla notificazione di una rateizzazione in corso per un cliente, il plafond concesso verrebbe cancellato e le fatture successive non sarebbero più assicurate.

Inoltre, non è possibile assicurare la totalità dei clienti, come avviene ad esempio per le utenze non domestiche quali i Condomini, le Associazioni, le fondazioni e la Pubblica Amministrazione che sono soggetti esclusi dal ramo assicurazione crediti.

Art. 37, Contributo straordinario contro il caro bollette

Valutata l'opportunità politica e sociale della sua introduzione, nonostante questa testimoni la perdurante difficoltà legata all'aumento dei prezzi del gas naturale e della crisi russo-ucraina, si devono sollevare dubbi sulla corretta formulazione dell'articolo 37 del presente decreto legge, in particolare nella sua idoneità ad intercettare i sovraprofiti congiunturali.

In tal senso, la disciplina, per come individuata nel disegno di legge, non sembra idonea a misurare l'effettivo incremento di ricchezza, in quanto, esaminando nel dettaglio la disposizione, emergono elementi contrastanti con la logica del contributo stesso.

In particolare, si fa riferimento alla determinazione della base imponibile, dalla quale emergono alcuni elementi meritevoli di attenta considerazione. Infatti, nell'articolo si legge come la base imponibile e la misura del contributo straordinario siano costituiti dall'incremento del saldo, ottenuto dalla differenza tra le operazioni attive e le operazioni passive, relativo al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo riferito al periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021. Dovendosi quindi sottrarre dal totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA, il totale delle operazioni passive, sempre al netto dell'IVA.

Considerato ciò, è necessario evidenziare come l'IVA sia un'imposta la cui esigibilità dipende da fattori "misti" di cassa e competenza.

Nonostante questa debba essere calcolata per cassa, deve necessariamente e inderogabilmente essere valutata, per quanto riguarda l'imponibile, per lo specifico periodo di competenza.

Specificamente, l'emissione di fatture in un determinato mese, non necessariamente indicano che l'incasso attivo o il pagamento passivo sia avvenuto in quel mese e che debba attribuirsi per competenza ad esso. Possono così sfuggire da tale calcolo fatture emesse in un determinato mese, ma che per competenza devono essere considerate per la base imponibile riferite ad uno precedente o successivo.

Questo sfalsamento tra cassa e competenza, rischiando di creare punti di criticità, dimostra come questo contributo possa colpire anche chi non ha effettivamente realizzato un extraprofitto e colpire operazioni che non rientrano nelle finalità dell'intervento.

Dimostrazione di ciò, è il comportamento contrario a buona fede, intrapreso da alcuni produttori provocando serie difficoltà ai grossisti di energia elettrica e gas, società che sono di fatto degli intermediari tra produttori e società di vendita ai clienti finali. Si denuncia così come, alcuni produttori, eludendo la norma in questione, hanno di fatto sospeso le fatturazioni passive, al fine di non vedersi applicato il contributo nel calcolo ed inviate con un mese di ritardo circa rispetto a quelle attive

Risultato: la base imponibile non corrisponde né al margine lordo né al profitto, ma al fatturato.

Le controparti contrattuali, reseller e traders, sono spesso di medio piccole dimensioni, che a fronte di volumi di fatturato molto alti, hanno margini netti molto bassi. Questi hanno dovuto emettere le fatture attive in anticipo per poterle scontare e/o cedere alle banche i contratti per avere liquidità.

Risulta evidente la stortura realizzatasi all'interno del mercato, creandosi una base imponibile erroneamente alta, a fronte di un margine effettivo di molto inferiore.

Per tutto quanto su esposto, per evitare questo scenario catastrofico e profondamente iniquo, è necessario che il contributo straordinario ricada su chi abbia effettivamente conseguito un extraprofitto, facendo riferimento ai valori economici fatturati per competenza e non per emissione ed effettuando una valutazione più aderente alla reale situazione economica delle società individuate dal decreto-legge, e in conformità allo scopo prefissato.

Nell'auspicio di aver fornito un contributo utile, ringraziamo nuovamente per la proattività dimostrata e porgiamo i Ns. migliori saluti.

Il Presidente
Avv. Marco Tonino Ferraresi

